



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**

N. 691/16 Prot. Gab. CIRC. 7

Roma 24 febbraio 2016

Ai Magistrati  
Ufficio

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015 -in vigore dal 20.1.2016- Assistenza e protezione delle vittime del reato.

Con riguardo all'applicazione del Decreto Legislativo n. 212 del 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016 si osserva quanto segue.

**A) Informazioni dovute a tutte le persone offese**

Questa Procura ha predisposto un modulo contenente le informazioni dovute a **tutte le persone offese** secondo il disposto del nuovo art. 90 bis c.p.p., che si allega alla presente, inviato anche ai responsabili della P.G. per l'eventuale utilizzazione, e che verrà anche tradotto (per evidenti esigenze di contenimento delle spese) nelle principali lingue straniere e distribuito in modo che sia disponibile nei casi necessari.

E' stata anche diramata una "direttiva" agli organi di P.G. inviata per conoscenza alle SS.LL., il cui contenuto si dà -quindi- per conosciuto.

Si evidenzia che la persona offesa dal reato deve ricevere le notizie in merito alle circostanze indicate nell'art. 90 bis c.p.p. con modalità e tempi idonei a consentire alla vittima di potere fare delle scelte consapevoli a tutela dei suoi diritti e interessi lesi dal reato.

Detto adempimento ad opera del P.M. (che potrà fornire le informazioni ex art. 90 bis con le modalità ritenute più idonee al caso) sarà -ovviamente- necessario soltanto qualora dagli atti non risulti già effettuato dalla P.G. all'atto della presentazione della denuncia o della querela.

Al riguardo si evidenzia che “il primo contatto” con l’autorità procedente, in linea generale, deve individuarsi con quello nel quale la persona offesa presenta una denuncia ovvero una querela, pertanto provvederanno a detto obbligo informativo gli uffici competenti al ricevimento di detti atti; in tal senso sono state emanate direttive.

Ove l’informazione sia stata omessa nella sede indicata, il P.M. darà disposizioni perché si provveda alla comunicazione nei casi in cui nel procedimento sia individuata la “persona offesa dal reato” e vi sia “un contatto” con l’ufficio del P.M. che procede, determinato, ad esempio, dal compimento di un atto che richieda la partecipazione della stessa persona offesa, ovvero dalla necessità di trasmetterle avvisi o notifiche riguardanti il compimento di atti del procedimento.

In ogni caso, è affidata alla discrezionalità e sensibilità del PM determinare tempi e modalità con le quali dette informazioni dovranno essere comunicate alla persona legittimata in ragione anche della natura del reato e di eventuali rilevanti condizioni soggettive della stessa.

Si richiama l’attenzione anche sul nuovo testo del comma 3 dell’art. 90 c.p.p. che legittima all’esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti dalla legge ai “prossimi congiunti” della persona offesa deceduta, anche “*la persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente*”.

L’espressione -generica- utilizzata dal legislatore induce a ritenere che la relazione affettiva della persona che sia stata stabilmente convivente con quella deceduta possa riguardare anche persona dello stesso sesso della vittima, purché, legata da “relazione affettiva” e “con essa stabilmente convivente”.

L’esistenza di detto presupposto si ritiene che possa essere accertata e documentata anche mediante autocertificazione redatta secondo le vigenti disposizioni di legge.

Sul piano più immediatamente operativo per l’ufficio di Procura la disposizione assume rilievo nei procedimenti per omicidio, colposo o volontario, nei quali devono, in particolare, essere disposti accertamenti tecnici ex art. 360 c.p.p.

## **B) Diritto delle persone offese alla nomina di interprete**

Le disposizioni del decreto legislativo in esame, che presentano aspetti problematici sono anche quelli connessi all’applicazione del nuovo art. 143 bis c.p.p. sugli “*altri casi di nomina dell’interprete*”.

In particolare, le maggiori difficoltà paiono quelle connesse all'applicazione del disposto del comma 4 secondo cui :” *La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.*”

Nella ipotesi in cui la persona offesa, che non conosce la lingua italiana, faccia richiesta di traduzione di atti o di parti di essa, si evidenzia, innanzi tutto, che la stessa è gratuita, che potrà essere effettuata a mezzo di interprete nominato (nelle indagini preliminari) dal P.M. procedente, che potrà essere anche effettuata “in forma orale” e “per riassunto”, in detta ipotesi, delle modalità con le quali si è proceduto si dovrà dare atto in apposito verbale.

Tale adempimento potrà essere delegato alla p.g. addetta alla segreteria del P.M. attesa l'esigenza della diretta disponibilità degli atti da tradurre, ed anche in detta ipotesi si avrà cura di documentare ogni adempimento con apposito verbale.

Il ruolo e la competenza, anche specifica nelle procedure giudiziarie, dell'interprete nominato potranno svolgere un ruolo di primario rilievo anche in funzione della individuazione degli atti da tradurre, in quanto utili alla persona offesa.

Anche a tale fine ci si riserva di predisporre un elenco di interpreti e traduttori nelle lingue straniere maggiormente diffuse, dei quali si forniranno anche i relativi recapiti.

E' allo studio di questa procura la realizzabilità di un “ufficio” dedicato che possa fornire supporto alle segreterie interessate, che consenta anche l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, eventualmente anche attraverso collegamenti informatici e telematici con strutture ed organi esterni che possano fornire la necessaria assistenza, particolarmente nei casi di urgenza e nei procedimenti che rivestono particolare rilievo e/o si caratterizzano per particolari esigenze di riservatezza.

### **C) Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione dell'indagato/imputato**

Si richiama l'attenzione dei Magistrati anche sul disposto del nuovo art. 90 ter recante :”*Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione*”, che deve essere coordinato con il disposto dell'art. 299 c., espressamente fatto salvo.

W

La nuova norma si applica a tutti i procedimenti per delitti commessi con “*violenza alla persona*” e prevede l’informazione immediata alla persona offesa, con l’ausilio della polizia giudiziaria, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché la tempestiva notizia della evasione del detenuto o della volontaria sottrazione alla misura di sicurezza dell’internato.

La disposizione opera soltanto nei procedimenti per delitti commessi con “violenza alla persona”, e purché la persona offesa abbia fatto espressa richiesta di volere essere informata.

Si avrà cura di verificare che detta richiesta della persona offesa sia formalmente portata a conoscenza del Giudice in tutti i procedimenti nei quali sono richieste misure cautelari personali.

Quanto alla esatta individuazione dei delitti commessi con “violenza alla persona” si ricorda che è in corso di pubblicazione la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 29-1-2016 n. 4305, Fossati, (di cui si conosce soltanto una anticipazione ) secondo la quale “*i delitti di cui all’art. 612-bis e 572 cod. pen. sono da ricomprendere tra quelli commessi con violenza alla persona*”.

In ogni caso, la persona offesa che ne abbia fatto richiesta dovrà essere informata dell’evasione dell’autore del reato fino dal momento dell’acquisizione della notizia dell’evasione ad opera della P.G. alla quale, nella citata direttiva, sono state impartite specifiche disposizioni.

Quanto ai condannati definitivi, per i quali questa Procura è competente per l’esecuzione della pena, saranno impartite disposizioni con separato provvedimento.

Si sottolinea che, diversamente da quanto previsto dall’art.299 c.p.p. per le altre comunicazioni alla persona offesa, l’informazione non deve essere effettuata ai servizi socio-assistenziali e neppure al difensore della parte offesa e che l’unico limite posto a detto obbligo è che la stessa possa determinare un pericolo concreto per l’autore del reato.

Ipotesi che, in vero, appare piuttosto teorica.

#### **D) Persone offese in condizione di “particolare vulnerabilità”**

Il decreto legislativo in oggetto ha introdotto anche importanti novità in ordine alle modalità di assunzione delle dichiarazioni dalla persona offesa che si trovi in condizione di “**particolare vulnerabilità**”, riguardo alla quale si osserva:

- che detta condizione prescinde dalla natura del reato per cui si procede;
- che lo stato di particolare vulnerabilità del dichiarante deve essere valutato alla stregua del disposto dell'art. 90 quater che contiene i parametri di riferimento ai fini della individuazione di tale condizione soggettiva;
- che detta valutazione, nella fase delle indagini preliminari, deve essere svolta dal Pubblico Ministero, di fatto, anche nella ipotesi in cui le dichiarazioni devono essere assunte dalla P.G. ai sensi dell'art. 351 c.p.p.;

Nel rinviare a quanto già precisato nella "direttiva" alla P.G., inviata per conoscenza alle SS.LL., per ciò che attiene alla nomina dell'esperto in psicologia perché presti ausilio per l'assunzione di informazioni, secondo il nuovo testo degli artt. 351 e 362 c.p.p., fermo restando che ogni magistrato procederà alla nomina del Consulente ritenuto più idoneo all'incarico nel procedimento delegato, si ricorda che questa Procura ha istituito per le materie di competenza del gruppo specializzato dei "reati contro la libertà sessuale, la famiglia ed i soggetti vulnerabili", un turno di reperibilità (h 24) di esperti nell'ascolto dei minori, (del quale fanno parte soprattutto psicologi), che verrà periodicamente trasmesso a tutti i magistrati dell'ufficio per le eventuali necessità del turno arrestati e del turno esterno.

Ai fini di uniformare i provvedimenti di competenza, sono stati anche predisposti (dai magistrati del citato gruppo specializzato) moduli per la conferma della nomina orale del Consulente nominato ex art. 351 comma 1 ter c.p.p., e decreti di liquidazione dei relativi compensi, stabiliti dall'ufficio con criteri uniformi, che potranno essere utili ai fini di detti adempimenti.

Quanto all'applicabilità delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso, in mancanza di espressa disposizione transitoria si considera applicabile il principio "*tempus regit actum*", per cui si ritiene che la comunicazione delle informazioni alla persona offesa ex art. 90 bis c.p.p., nei singoli procedimenti, sia dovuta, dal 20 gennaio 2015, nel momento in cui si verificherà in concreto "il primo contatto" con l'autorità procedente, come sopra precisato.


Conseguentemente non appare dovuto in tutti i procedimenti nei quali sia stato già emesso e depositato "avviso di deposito degli atti" ex art. 415 bis cpp, richiesta di rinvio a giudizio, ovvero avviso della richiesta di archiviazione del procedimento ex art. 408 c.p.p.

Al riguardo si ritiene che l'emissione di "avviso della richiesta di archiviazione" alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, e nei casi di cui all'art. 408 comma 3 bis, quando si tratta di delitti commessi con violenza alla persona, costituisca un "contatto

con l' autorità procedente”, pertanto, ove le informazioni ex art. 90 bis non siano state già date, dovranno essere fornite contestualmente alla notifica di detto avviso.

A tale fine sarà sufficiente allegare all'avviso ex art. 408 c.p.p. il modulo contenente le informazioni ex art. 90 bis c.p.p.

Il Procuratore della Repubblica  
Giuseppe Pignatone

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Pignatone', written over the printed name.